

CONTRATTO 16 DICEMBRE 2016 SERVIZIO MERCI

La sintesi è stata realizzata per aiutare la comprensione del contratto e non per sostituirsi ad esso.

IL Contratto è la fonte originale del diritto in caso di interpretazioni diverse rivolgersi agli attivisti FASTMOBILITA' per ulteriori chiarimenti.

Per semplificare, quando si fa riferimento al CCNL della Mobilità

Area Contrattuale Attività Ferroviarie si indicherà con l'acronimo **M.A.F.**

Quando si fa riferimento al Contratto Aziendale di Gruppo FS si indicherà con l'acronimo

C.A.F.S.

La seguente normativa si applica al personale di macchina (PDM) è al personale polifunzionale treno (PPT) definito personale mobile

Della Società Mercitalia Rail

TERMINE PRESTAZIONE

M.A.F art. 27 comma 2.7 D .6.
accordo 20 ottobre 2003 punto 5

EQUIPAGGIO	SERVIZIO	Il personale può lasciare il servizio
TUTTI	DIURNO/ NOTTURNO	3 ORE dopo il termine del servizio programmato e comunque non oltre un ora del termine della prestazione massima consentita
TUTTI	Diurno per ritardo treno diventa notturno	Limiti massimi quelli previsti per la prestazione notturna se sono stati superati prima delle 24 nuovo limite della prestazione va collocato alle 24.00 con termine lavoro alle ore 1.00 Comunque non oltre i successivi termini massimi .
DOPPIO AGENTE	DIURNO	11° ORA di lavoro
DOPPIO AGENTE	FLEX 10 ORE 5.00/1.00	11 ORA di lavoro
DOPPIO AGENTE	NOTTURNO	9° ORA di lavoro
1 AGENTE + PPT	DIURNO	10° ORA di lavoro
1 AGENTE + PPT	NOTTURNO	8° ORA di lavoro EQUIPAGGIO NON UTILIZZATO SENZA accordo RSU/OS flex
1 AGENTE + PPT	FLEX 10 ORE 5.00/24.00	10 ORA di lavoro

LAVORO STRAORDINARIO

MAF art 28


- E' considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo massimo di lavoro giornaliero definito ai sensi dell' articolo 27

EQUIPAGGIO	FASCIA ORARIA	LAVORO MASSIMO	STRAORDINARIO
DOPPIO AGENTE	5.00 /24.00	10 ORE	DALLA 10° ORA
DOPPIO AGENTE	5.00 /24.00	11 ORE + FLEX	DALLA 11° ORA
DOPPIO AGENTE	5.00/01.00	10 ORE + FLEX	DALLA 10° ORA
DOPPIO AGENTE	0.00/5.00	8 ORE	DALLA 8° ORA
DOPPIO AGENTE	00/5.00	9 ORA + FLEX	DALLA 9° ORA
1 PDM + PPT	5.00/24.00	8. ORE 30'	DALLA 8 ORE 30'
1 PDM + PPT	5.00/24.00	10 ORE + FLEX	DALLA 10° ORA
TUTTI GLI EQUIPAGGI	5.00/24.00	SUPERAMENTO DELLE ORE 24	DALLA 8° ORA
TUTTI GLI EQUIPAGGI	5.00/01.00	SUPERAMENTO DELLE ORE 1.00	DALLA 8° ORA

LAVORO MASSIMO SETTIMANALE

MAF art 27 comma 1.12 capoverso.

- L'ORARIO SETTIMANALE E' DI 38 ORE
- Si calcola come media nello sviluppo del turno ,di norma nel mese,con i limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 ore e 44 ore settimanali.



MONTE ORE ANNUO RIPOSO SETTIMANALE

MAF art. 27 comma 2.4 CAFS ART 13 COMMA 2.4 ,2.7.5 b

- Il riposo settimanale non potrà essere inferiore a 48 ore. A decorrere dal termine dell'ultimo periodo di lavoro giornaliero
- Il riposo settimanale viene programmato tra il 4° e 7° giorno .di norma al 6° giorno
- Il monte ore annuo di riposo settimanale in programmazione è pari a **3394** ore totali di cui deve essere garantita la fruizione in base annua.
- Devono essere garantiti N° 12 periodi annui della durata minima di 60 ore con inclusione **del sabato o della domenica**
- I suddetti 12 periodi di riposo non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario .
- I periodi di riposo settimanale sopra definiti sono comprensivi anche del riposo giornaliero .

BASE OPERATIVA

MAF art 28 comma 2.1 d CAFS 13 comma 2.7.5 c

- Entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare e terminare il servizio .
- La Base operativa è composta da tutti gli impianti collocati all'interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore
- **A livello aziendale in riferimento a specifiche esigenze di produzione potranno essere concordati con, RSU \ OS , ambiti diversi della Base Operativa**
- Nel caso che l'impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio il servizio l'azienda garantirà ,con i mezzi necessari, il rientro all'impianto di inizio servizio .
- **Il tempo necessario è individuato convenzionalmente a livello aziendale fino ad un massimo di 30 minuti, non sarà considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero .**

LAVORO MASSIMO GIORNALIERO

MAF art 27 comma 2 comma 2.7.D 1 CAFS art 13 comma 2 e comma 2.7.5

- **SINTESI**

- Il M.A.F. prevede un orario di lavoro che tramite la contrattazione a livello aziendale al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle imprese questo orario può essere modificato con il pagamento di una flessibilità .Alcune flessibilità previste dal M.A.F. sono già state concordate a livello Nazionale nel C.A.F.S. altre sono possono essere concordate solo a livello di OS regionali e RSU.
- **IL MAF PREVEDE COME LAVORO 10 ORE NELLA FASCIA 5.00/24.00 (DIURNA) E 8 ORE NELLA FASCIA 0.00/5.00.(NOTTURNA)**
- **IL CAFS PREVEDE SERVIZI CON UN ORARIO DI LAVORO DI 10 ORE CHE SI COLLOCANO NELLA FASCIA 5.00/1.00.(ESTENSIONE DELLA FASCIA DIURNA FINO ALLE ORE 1.00)**
- IL SERVIZIO DEVE PREVEDERE IN PROGRAMMAZIONE L'INTERESSAMENTO DELLA FASCI A 0.00/1.00 ANCHE PER UN SOLO MINUTO, NEL CASO NON FOSSE PREVISTO, IL SERVIZIO NON PUO' PREVEDERE LA FLEX CON ESTENSIONE FINO ALLE ORE 1.00.
- PERTANTO L'ORARIO DI LAVORO E' QUELLO PREVISTO DAL MAF PER IL SERVIZIO DIURNO (10 ORE MASSIME) IN CASO DI SUPERAMENTO DELLE ORE 24.00 IL SERVIZIO DIVENTA NOTTURNO.

SERVIZIO DIURNO	SERVIZIO NOTTURNO
5.00/1.00	1.00/ 5.00

Sma

LAVORO GIORNALIERO

A/R

DOPPIO AGENTE

MAF art 28 comma 2.7.D 1 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto e

LETTURA DELLA TABELLE

MAF si intende quando l'orario di lavoro e' previsto nel CCNL Mobilità

FLEX CAFS si intende quando l'orario di lavoro e' previsto nel CCNL Aziendale e quindi già esigibile

FLEX RSU/OS si intende quando l'orario di lavoro e' previsto solo dopo accordo RSU/OS Regionali

GRASSETTO l'orario di lavoro esigibile dall'azienda già nei nuovi turni e il relativo pagamento della flessibilità (FLEX).

I servizi con flessibilità possono essere comandati in programmazione (solo ad inizio servizio) e non possono essere modificati in corso d'opera. SE LA FLEX NON E' PREVISTA O SUL TURNO O AL MOMENTO DEL COMANDO L'ORARIO DI LAVORO PREVISTO E' QUELLO SENZA FLEX

EQUIPAGGIO	TIPO DI SERVIZIO	DURATA MASSIMA	FASCIA ORARIA	MAF	FLEX CAFS	FLEX RSU/OS
DOPPIO AGENTE	A\R	10 ORE	5.00/24.00	SI	=	=
DOPPIO AGENTE	A\R	11 ORE	5.00/24.00	=	SI 4.1 art 83	=

LAVORO GIORNALIERO

A/R

DOPPIO AGENTE

MAF art 28 comma 2.7.D 1 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto d,f,i

EQUIPAGGIO	TIPO DI SERVIZIO	DURATA MASSIMA	FASCIA ORARIA	MAF	FLEX CAFS	FLEX RSU/OS
DOPPIO AGENTE	A\R	10 ORE	5.00/1.00	=	SI 4.2 art 83 0.00/0.30 4.3 art 83 0.31/1.00	=
DOPPIO AGENTE	A\R	8 ORE	0.00/5.00	SI		=
DOPPIO AGENTE	A\R	11 ORE	5.00/1.00	=	=	SI 4.3 art 83
DOPPIO AGENTE	AR	9 ORE	0.00/5.00	=	=	SI 4.2 art 83

LAVORO GIORNALIERO

A/R

MEC3/MEC4

PDM + PPT

MAF art 28 comma 2.7.D 1 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto g

EQUIPAGGIO	TIPO DI SERVIZIO	DURATA MASSIMA	FASCIA ORARIA	MAF	FLEX CAFS	FLEX RSU/OS
1 PDM 1 PPT	A\R	8.30 ORE COMPRESA PAUSA 30'	5.00/24.00	SI	=	=
1PDM 1PPT	A\R	10 ORE COMPRESA PAUSA 30'	5.00/24.00	=	SI 4.1 art 83	=

LAVORO GIORNALIERO

A\R

MEC3/MEC4

PDM + PPT

MAF art 28 comma 2.7.D 1 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto h j k

EQUIPAGGIO	TIPO DI SERVIZIO	DURATA MASSIMA	FASCIA ORARIA	MAF	FLEX CAFS	FLEX RSU/OS
1PDM 1PPT	A\R	10 ORE COMPRESA PAUSA 30'	5.00/1.00	=	=	SI 4.3 art 83
1PDM 1PPT	A\R	7 ORE	0.00/5.00	=	=	SI 4.2 art 83
1PDM 1PPT	AR	8 ORE	0.00/5.00	=	=	SI 4.3 art 83

Mobilità

Sma

SERVIZI CON RIPOSO GIORNALIERO FUORI RESIDENZA

NORMATIVA PER TUTTI GLI EQUIPAGGI

Lavoro complessivo servizio di andata + servizio di ritorno

MAF art 28 comma 2.7.D 1 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto L

Il lavoro giornaliero con riposo fuori residenza ha una durata massima in base a quanto previsto nelle tabelle che riguardano il lavoro giornaliero diurno e notturno, A\R a doppio agente e A\R con 1PDM+1PPT tenendo conto dei seguenti limiti previsti per i servizi con RFR

lavoro massimo diurno 10 ore

servizi diurni con equipaggio MEC 3 10 ore (solo fascia 5.00/24.00)

MEC 2 DOPPIO AGENTE

MEC 3 1PDM +1PPT

MEC 4 1PDM+1C.T

EQUIPAGGIO	TIPO DI SERVIZIO	LAVORO COMPLESSIVO	FASCIA ORARIA	MAF	FLEX CAFS	FLEX RSU/OS
MEC 2\3\4	A\RFR\R	16 ORE COMPLESSIVE	0.00/24.00	SI	=	=
MEC2\3\4	A\RFR\R	18ORE COMPLESSIVE	0.00/24.00	=	SI 4.1 art 83	=
MEC 3\4	A\RFR\R		SOLO SERVIZI I IN FASCA 5.00/24.00			

SERVIZI CON RIPOSO GIORNALIERO FUORI RESIDENZA

NORMATIVA PER TUTTI GLI EQUIPAGGI

Riposo minimo , RFR diurno, durata RFR, limiti massimi settimanale /mensili

MAF art 28 comma 2.7.D 3 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto o q r

DURATA RFR	NUMERO MASSIMO SETTIMANALE	NUMERO MENSILE	ASSENZA RESIDENZA TOTALE	MAF	FLEX CAFS.	FLEX RSU/OS
7 ORE DI RIPOSO Fascia 0.00/5.00	2 RFR	5 RFR	24 ORE	SI	=	=
7 ORE DI RIPOSO FASCIA 5.00/24.00 RFR DIURNO	1 RFR DIURNO	1 RFR DIURNO			SI 4.2 ART 83	
		6 RFR			SI NO PAY	
		7 RFR				Si 4.2 ART 83
			28 ORE		SI 4.2 ART 83	

SERVIZI CON RIPOSO GIORNALIERO FUORI RESIDENZA

NORMATIVA PER TUTTI GLI EQUIPAGGI

Riposo minimo , RFR diurno, durata RFR, limiti massimi settimanale /mensili

MAF art 28 comma 2.7.D 3 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto r n o

DURATA RFR	NUMERO MASSIMO SETTIMANALE	NUMERO MENSILE	ASSENZA RESIDENZA TOTALE	MAF	FLEX CAFS	FLEX RSU/OS
			30 ORE			SI 4.3 ART 83
	3 RFR					SI 4.2 art 83
7 ORE DI RIPOSO FASCIA 5.00/24.00 RFR DIURNO		2 RFR DIURNI In aggiunta al precedete RFR diurno per un totale di 3				SI 4.3ART 83

SERVIZI CON RIPOSO GIORNALIERO FUORI RESIDENZA

NORMATIVA PER TUTTI GLI EQUIPAGGI

NORME INTEGRATIVE

MAF art 28 comma 2.7.D 3 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto l n o p q r

- **RFR DIURNI** Qualora i servizi efferenti il RFR siano entrambi notturni il riposo giornaliero seguente avrà una durata **minima di 22 ore** e la ripresa del servizio non potrà essere prima delle ore 6.00
- La regola non si applica se il servizio è seguito dal riposo settimanale .
- **RFR SUPERIORI A 24 ORE** Nei riposo fuori residenza superiori alle 24 ore di assenza **non potranno interessare più di due giornate di calendario** e il servizio di ritorno dovrà essere composto **esclusivamente** da attività di condotta con attività accessorie e complementari ad esso strettamente legate.

SERVIZI CON RIPOSO GIORNALIERO FUORI RESIDENZA

NORMATIVA PER TUTTI GLI EQUIPAGGI

RFR NOTTURNO che per ritardo treno diventa diurno

MAF art 28 comma 2.7.D 3 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto p

- Qualora il servizio antecedente il RFR (programmato in fascia 0.00/5.00) per ritardo treno, superi le ore 5.00, il RFR assumerà le caratteristiche di un RFR diurno , per un massimo di 3 volte al mese.
- I sopra citati RFR , assorbono Il riposo diurno programmato e eventuali altri 2 riposo diurni se negoziati.
- In questo caso il RFR deve:
- iniziare entro le ore 6.00
- Deve essere garantita la durata minima di 7 ore in questo caso il RFR è al netto della pausa di refezione .(il riposo diventa di 7ore e30')
- Al termine del RFR con le sopraindicate condizioni se possibile sarà effettuato il servizio di ritorno precedentemente programmato . (caso di Riposo molto largo che si riduce ad un minimo 7.30 ore)
- Altrimenti verrà programmato un nuovo servizio con le seguenti caratteristiche.
- Non deve terminare oltre 2 ore dal termine del servizio originariamente programmato
- Deve terminare entro le ore 24 del giorno di effettuazione del servizio di ritorno.
- La somma della prestazione di andata e di ritorno dei 2 servizi non deve superare le 18 ore con i limiti massimi per 10 ore fascia 5.00/ 24.00 e 8 ore fascia 0.00/5.00.
- Il termine prestazione viene calcolato deducendo dal limite derivante dal termine servizio le 2 ore di spostamento concesso .
- Se non può essere garantito il riposo minimo giornaliero riferito alla prestazione originariamente programmata il lavoratore potrà optare per la ripresa del turno (rientro in vettura)
- Il personale decide di effettuare il servizio di ritorno programmato verrà riconosciuta una flex 4.1 art 83.
- Nel caso che il servizio venga riprogrammato con le modalità precedentemente previste verrà riconosciuta una flex 4.3 art 83

SERVIZI CON RIPOSO GIORNALIERO FUORI RESIDENZA

NORMATIVA PER TUTTI GLI EQUIPAGGI

RFR NOTTURNO che per ritardo treno diventa diurno

Esempi esplicativi

In questo caso sono state rispettate tutte le condizioni di riprogrammazione

1° arrivo non oltre le ore 6

2° riposo giornaliero comprensivo della refezione

3° il nuovo servizio ha termine lavoro non oltre le 2 ore dal termine del servizio originario programmato ed è entro le ore 24.00

4° somma del lavoro complessivo entro le 18 ore. (14.20 ore di lavoro)

Inizio lavoro servizio programmato	Termine lavoro servizio programmato	Termine lavoro reale Servizio Andata	Inizio lavoro servizio di ritorno	Durata RFR programmata	Termine servizio programmato	riprogrammabile
19.00	2.50	6.00 (R +3ore 10')	11.00	24	19.00	SI
19.00	2.50	6.00	13.30 (6+7.30)	25	20.00	nuovo servizio Con flex per RFR > 24 ore

SERVIZIO CON RIPOSO GIORNALIERO FUORI RESIDENZA

NORMATIVA PER TUTTI GLI EQUIPAGGI

RFR NOTTURNO per ritardo treno diventa diurno

Esempi esplicativi

1° arrivo oltre le ore 6

IL SERVIZIO NON E' RIPROGRAMMABILE SI RIENTRA IN VETTURA.

Inizio lavoro servizio programmato	Termine lavoro servizio programmato	Termine lavoro reale Servizio Andata	Inizio lavoro servizio di ritorno	Durata RFR programmata	Termine servizio programmato	riprogrammabile
19.00	2.50	6.01 (Ritardo 3h 11')	11.00	24	19.00	NO

RIPOSO GIORNALIERO IN RESIDENZA

MAF art 28 comma 2.7.D 2 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto m

EQUIPAGGIO	TIPO DI SERVIZIO	DURATA MINIMA	CCNL	FLEX CCNL AZ.	FLEX RSU/OS
TUTTI	5.00/24.00	16 ORE Riposo minimo per personale non in turno	SI	=	=
TUTTI	5.00/24.00	14 ORE LE 14 ORE SONO PROGRAMMABILI SOLO NEI TURNI NON POSSONO ESSERE COMANDATE AL PERSONALE DISPONIBILE.	=	SI NO pagamento	=
TUTTI	0.00/5.00	18 ORE	Si	=	=
TUTTI	0.00/5.00	22 ORE dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi notturni consecutivi non intervallati da riposo settimanale. Dopo RFR diurno con entrambi i servizi Notturni e ripresa servizio dopo le 6 . Riducibili a 18 ore se il 2° servizio notturno è seguito da RFR	SI	=	=

SERVIZIO DI CONDOTTA

NORME INTEGRATIVE

MAF art 28 comma 2.1 c,2.2 3° capoverso, 2.7.D 4 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto s

- **Condotta** : periodo di lavoro in cui il PDM è responsabile della guida del treno.
- **Condotta Continuativa**: nello stesso periodo di lavoro giornaliero si svolgono più servizi di condotta con modalità operative comprese le accessorie e complementari che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la condotta effettiva.
- **Condotta Effettiva** : Sommatoria dei periodi di condotta continuativa interrotti da pausa di almeno 15 minuti netti nella quale il PDM non deve effettuare operazioni al treno o di fermate previste in orario della durata di almeno 30 minuti in cui non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione.
- Per il servizio merci i limiti massimi di programmazione della attività di condotta sono quelli previsti nella successiva tabella.
- La condotta da prendere in considerazione è quella *Effettiva* .
- I limiti di condotta sono solo limiti di programmazione il superamento non dà diritto né a straordinari né ad abbandono treno .(termine prestazione).
- **Servizi promiscui** nel caso di servizi effettuati con diversi moduli di equipaggio i limiti per lavoro condotta e riposo giornaliero, saranno relativi ai moduli MAC3 e MAC 4 qualora si abbia una durata complessiva del lavoro giornaliero programmato con quei moduli pari o superiore a 2ore e 30 minuti .
- In questo caso le soste di servizio o gli spostamenti di servizio programmata tra due servizi di condotta con moduli diversi sarà attribuita al 50% a ciascuno dei due servizi .

SERVIZIO DI CONDOTTA

MAF art 28 comma 2.7.D 4 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto s

EQUIPAGGIO	DURATA MASSIMA	FASCIA ORARIA	CCNL	FLEX CCNL AZ.	FLEX RSU/OS	
DOPPIO AGENTE	SENZA LIMITI	0.00/24.00	SI	=	=	
PDM /PPT	6.h30'	5.00/24.00	SI	=	=	
PDM /PPT	5h 30'	0.00 /5.00	SI	=	=	EQUIPAGGIO NON UTILIZZATO
PDM /PPT	7 ORE	5.00/24.00	=	=	SI 4.2 ART 83	
PDM /PPT	6 ORE	0.00 /5.00	=	=	SI 4.2 ART 83	Le 8 ore di lavoro notturno e le 6 ore di condotta notturna come flex cumulativa danno diritto solo alla 4.3 art 83

LAVORO NOTTURNO

LIMITI NORMATIVI

PER TUTTI GLI EQUIPAGGI

MAF art 28 comma 2.7.D 5 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto v

il servizio notturno è un servizio che interessa anche per un solo minuto la fascia oraria 0.00/5.00. sia in programmazione sia in esercizio

Non sono considerati servizi notturni i servizi diurni a 10 con termine entro le ore 1.00 che prevedono il pagamento della flex

NUMERO MASSIMO servizi notturni TRA 2 RIPOSI	NUMERO MASSIMO servizi per mese	NUMERO MASSIMO servizi notturni Per anno	FASCIA ORARIA	CCNL	FLEX CCNL AZ.	FLEX RSU/OS	
3	12	79	0.00/5.00	si	=	=	Purché il terzo servizio non sia consecutivo al precedente ed interessi per più di 1 ora la fascia oraria 0.00/5.00
3				=	=	Si Flex 4.2art 83	Il terzo servizio interessa per più di 1 ora la fascia 0.00/5.00 Seguito da riposo settimanale di 60 ore minime e con ripresa del servizio fascia 5.00/24.00 e con un successivo riposo giornaliero in residenza (no RFR)

PASTI AZIENDALI

NORMATIVA GENERALE

MAF art 48 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto w

Il personale fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria effettivamente resa almeno pari a 6 ore, tenendo conto anche dell'eventuale ritardo treno.

Il personale fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa il cui periodo programmato impegni per più di 2 ore una delle fasce orarie 11-15/18-22 anche con prestazioni inferiori a 6 ore

Il personale fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa nella quale il servizio prevede un RFR. Al personale che il turno di servizio prevede un servizio con RFR il cui ritorno ha inizio dopo le ore 22 è ammesso a fruire del pasto con riferimento a tale ultima prestazione nella fascia 18-22.

Per le prestazioni notturne con inizio dopo le ore 22 con un impegno lavorativo superiore a 6 ore verrà riconosciuto in sostituzione del servizio di mensa aziendale un ticket per il pasto il cui valore è di 7.30€.

Al personale comandato ad un servizio di A/R con prestazione superiore a 8 ore che impegna per più di due ore entrambe le fasce 11/15-18/22 sarà riconosciuta la fruizione di 2 pasti. Per prestazioni lavorative inferiori ai limiti di orario indicati, in caso di ritardo treno si acquisisce il diritto a fruire del pasto aziendale.

Mobilità

Sma

PASTI AZIENDALI

TRASPORTO MERCI

MAF art 48 art 77 punto 2 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto w

L'azienda programmerà pause di di 30 minuti nelle fasce 11.00/15.00 e 18.00/22.00 confermando la disciplina attuale.

Previa contrattazione RSU/OS possono essere individuati servizi dove non è possibile programmare la pausa. In tali casi al lavoratore verrà riconosciuto un ticket per il pasto ed il compenso per assenza alla residenza (art 77 punto 2 M.A.F.) di un importo forfettario di € 7.70.

Al personale interessato verrà riconosciuto il ticket più un'indennità di trasferta pari a 15 € totali)

Mobilità

Sma

PASTI AZIENDALI PER RITARDO TRENO

TRASPORTO MERCI

MAF art 48 art 77 punto 2 CAFS art 13 comma 2.7.5 punto w

Se per ritardo treno non è possibile fruire della pausa programmata :

- 1) La pausa potrà essere riprogrammata a termine servizio purché intercetti ancora le fasce 11.00/15.00 18.00/22.00 . I 30 minuti saranno contabilizzati ai fini lavorativi con il pagamento dell'eventuale straordinario maturato .
La riprogrammazione della pausa per il pasto a fine servizio non incide sulle regole dell'abbandono treno pertanto il termine prestazione sarà riferito ai limiti di durata della prestazione giornaliera originariamente programmata.

SE NON E' POSSIBILE FARE QUANTO SOPRA

- 2) Il lavoratore ha la facoltà di richiedere la riprogrammazione della pausa per il pasto all'interno della prestazione lavorativa.
- 3) SE NON ESERCITA DETTA FACOLTA' VERRA' RICONOSCIUTO LO STESSO COMPENSO PREVISTO PER LA MANCATA PROGRAMMAZIONE CONCORDATA (15 € TOTALI)

Qualora il servizio interessi entrambe le fasce 11.00/15.00 e 18.00/22.00 la pausa per la fruizione del pasto è **OBBLIGATORIA** garantita in una delle due fasce orarie .

Per la seconda fascia potrà essere applicato quanto previsto ai punti 1,2,3.

PAGAMENTO FLEX

ART. 83 M.A.F.

- IL PAGAMENTO DELLE FLESSIBILITA' PREVISTE E/O CONCORDATE E COMPRESO NELL'ARTICOLO 83 COMMI 4.1, 4.2, 4.3
- Se in un servizio sono presenti più flessibilità concordate di vari importi se non diversamente specificato saranno tutte pagate.
- ES. servizio a a 10 ore con termine alle 0.30 flex 4.2 art 83 Riposo fuori residenza maggiore di 24 ore flex 4.2 art 83 Lavoro complessivo superiore a 16 ore 4.1 art 83
- Importo totale 10€+10€+8€ =28 €

ARTICOLO	IMPORTO	DESCRIZIONE
4.1	8.00 €	Prestazioni lavorative diurne
4.2	10.00 €	Prestazioni lavorative notturne
4.3	16.00 €	Cumolo delle flessibilità

OBIETTIVI

art 13 comma 2.7.5 punto x

- La programmazione delle flessibilità è finalizzata ad ottenere un incremento di produttività necessario a ottenere l'efficientamento economico ed organizzativo in termini di costo per Treno/Km .
- A partire dal Febbraio 2017 ogni 2 mesi saranno consegnati alle Segreterie Nazionali dei Sindacati i dati consuntivi del bimestre precedente relativi all'andamento della produttività nonché una informativa complessiva sull'andamento della Azienda
- A giugno 2017 le parti si incontreranno per una verifica complessiva sulle nuove regole di utilizzazione del personale valutandone gli effetti positivi ed eventuali criticità .
- **PER ASSUMERE LE ULTERIORI SOLUZIONI EVENTUALMENTE NECESSARIE A FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA.**